

MOVING International Road Safety Association e. V.

§ 1 Nome e domicilio

- (1) L'associazione si chiama "MOVING International Road Safety Association e. V."
- (2) L'associazione è iscritta sotto VR 31089 nel registro d'associazioni nell'Ufficio Giudiziario di Prima Istanza di Charlottenburg, Berlino (Germania). La sede dell'associazione è Berlino.

§ 2 Scopo

Lo scopo dell'associazione sono l'incremento di educazione e formazione così come la prevenzione di incidenti nelle sezioni della sicurezza di traffico, dell'addestramento di traffico e della formazione nel traffico incluso con esso collegato il modo di formazione e di esame in Europa ed internazionalmente.

Lo scopo dello statuto si realizza soprattutto tramite l'estensione delle conoscenze tecniche della scienza e delle ricerche con lo scopo dell'ulteriore professionalizzazione di formazione ed addestramento; tramite l'iniziazione di scambio tra organizzazioni, imprese, federazioni, politica ed amministrazione; per esempio per mezzo della realizzazione di congressi che si riferiscono ai temi specifici; così come appoggi di misure nelle sezioni di sicurezza di traffico, di formazione ed addestramento di traffico, per esempio tramite elogia di premi per progetti.

§ 3 Anno amministrativo

L'anno amministrativo è l'anno solare. L'anno solare breve termina il 31 dicembre 2011.

§ 4 Appartenenza

- (1) Soci dell'associazione possono essere organizzazioni, imprese, autorità, individui singoli i quali si identificano con lo scopo dell'associazione e sono attivi nell'ambito di questo.
- (2) I soci dell'associazione sono membri effettivi, membri associati e membri onorari.
 - a) I membri effettivi sono di regola case editrici di materia secondo il § 2 (vedi sopra) oppure imprese le quali si occupano nell'ambito dell'istruzione di guida così come scuole di guida oppure imprese di scuola di guida.
 - b) I membri associati si occupano di regola nell'ambito della sicurezza di traffico come istituzioni (pubbliche, private, PPPs) le quali aiutano gli scopi dell'associazione.
 - c) I membri onorari sono degli individui, il cui prestigio e lavoro hanno contribuito allo sviluppo ed incremento dell'associazione e per questo meritano una distinzione particolare. Inoltre i membri onorari non possono nello stesso tempo essere effettivi o associati. La nomina di un membro effettivo a membro onorario lascia intatto il suo diritto di voto.
- (3) Il presidio decide dell'istanza scritta. La qualità di socio si guadagna tramite ricevimento della nomina scritta come socio.
- (4) La qualità di socio finisce
 - a) con la fine dell'attività o amministrazione del socio, particolarmente nell'ambito di una cessazione di commercio, di liquidazione o di insolvibilità oppure con la morte di soci singoli;
 - b) con la dichiarazione scritta diretta al presidio; questa è solo permessa alla fine di un anno solare con l'osservanza del termine di disdetta di tre mesi;
 - c) tramite l'esclusione dall'associazione.

- (5) Un socio che ha notevolmente contravenuto agli interessi dell'associazione può essere escluso dall'associazione tramite decisione del presidio. Prima dell'esclusione il socio colpito deve essere ascoltato personalmente o per iscritto. La decisione dell'esclusione è da motivare per iscritto e da consegnare al socio con lettera raccomandata con controrisposta. Il membro può far ricorso al presidio entro un termine di un mese dall'entrata. L'assemblea dei soci decide del ricorso. Se il socio non fa uso del diritto del ricorso entro il termine si sottomette alla decisione di esclusione.

§ 4.1 I diritti ed i doveri della qualità di socio

a) I membri effettivi

1) hanno i seguenti diritti:

- di partecipare all'assemblea generale – cfr. Il § 8 associazione dei membri –, di prendere la parola ed esercitare qui il diritto di voto;
- di partecipare alle sedute, conferenze ed a tutte le altre riunioni pubbliche o chiuse organizzate dall'associazione;
- di sempre essere informati sulla situazione totale finanziaria attuale dell'associazione in suddivisione speciale (spese di affitti, viaggi di servizio, catering ecc.): sommario annuale, bilancio annuale.

2) hanno da eseguire i seguenti doveri:

- di pagare la loro quota sociale la quale viene fissata dall'associazione generale;
- di non portare danno alla dignità dell'associazione;
- di mantenere lo statuto, il regolamento interno e le risoluzioni dell'assemblea generale;
- di dare rilevanti informazioni attuali di amministrazione politica sull'educazione di traffico stradale, sull'organizzazione di scuola guida così come la patente di guida. In quanto due o più membri effettivi provengono dallo stesso stato, questi stessi decidono chi è responsabile per la comunicazione di tali informazioni al presidio ed alla qualità di socio piena.

b) I membri associati

1) hanno i seguenti diritti:

- di partecipare all'assemblea generale e là di prendere eventualmente la parola, senza possedere il diritto di voto;
- di partecipare alle sedute, conferenze ed a tutte le altre riunioni aperte che sono organizzate dall'associazione;
- di ricevere dall'associazione a richiesta una copia di tutte le elaborazioni eseguite sia che il presidio decida e concluda secondo il caso che tali studi soggiacciano alla segretezza e possano essere accessibili solo ai membri effettivi.

2) hanno da eseguire i seguenti doveri:

- di non portare danno alla dignità dell'associazione;
- di mantenere lo statuto, il regolamento interno e le risoluzioni dell'assemblea generale;
- di fornire informazioni che sono rilevanti per gli scopi e per le attività di MOVING.

c) membri onorari

1) hanno i seguenti diritti:

- di partecipare all'assemblea generale e là di prendere eventualmente la parola, senza possedere il diritto di voto;
- di partecipare alle sedute, conferenze ed a tutte le altre riunioni aperte che sono organizzate dall'associazione;
- di ricevere dall'associazione a richiesta una copia di tutte le elaborazioni eseguite sia che il presidio decida e concluda secondo il caso che tali studi soggiacciano alla segretezza e possano essere accessibili solo ai membri effettivi.

2) hanno da eseguire i seguenti doveri:

- di non portare danno alla dignità dell'associazione;
- di mantenere lo statuto, il regolamento interno e le risoluzioni dell'assemblea generale;
- di fornire informazioni che sono rilevanti per gli scopi e per le attività di MOVING.

§ 5 Organi; lingue

(1) Gli organi dell'associazione sono i seguenti:

1. Il presidio
2. La gestione d'affari
3. L'assemblea dei soci

(2) La comunicazione dell'associazione si realizza di regola in inglese oppure in tedesco. Le assemblee dei soci ed i processi di esclusione di soci devono eseguirsi nella lingua tedesca, se il presidio e l'assemblea dei soci non si accordano all'unisono ad un'altra lingua.

§ 6 Il presidio

(1) Il presidio è la direzione dell'associazione nel senso del Codice Civile.

(2) Il presidio dell'associazione consiste in un presidente. Inoltre possono essere scelti fino a tre vicepresidenti come ulteriori soci del presidio. Il presidente può rappresentare da solo l'associazione legalmente o extragiudizialmente – indipendentemente dalla grandezza del presidio.

(3) Il presidio viene scelta dall'assemblea dei soci per la durata di due anni. Rimane nella sua carica fintantoché avviene una nuova elezione. Se un socio del presidio si dimette durante il periodo della carica allora il presidio sceglie un socio supplente per il resto della durata di carica del socio del presidio dimesso.

§ 7 La gestione d'affari

(1) Il presidio può nominare un gerente d'amministrazione.

(2) Il gerente d'amministrazione è rappresentante particolare nel senso del § 30 del Codice Civile.

(3) La potenza di rappresentazione del gerente d'amministrazione si limita agli affari correnti dell'associazione. La sua potenza di rappresentanza non considera i punti seguenti:

- a) la vendita del patrimonio totale dell'associazione o di una parte considerevole di esso;
- b) la fondazione o la chiusura di una sede;
- c) l'acquisto, la vendita oppure l'addebito di terreni o i diritti uguali a terreni così come l'edificazione o mutazione considerevole di edifici;
- d) la conclusione o mutazione di contratti d'affitto, di locazione, di leasing o di patti simili su permanenti rapporti giuridici obbligatori – per quanto questi superino del momento una durata di 12 mesi oppure un valore di 5.000,00 €;
- e) mutazioni sostanziali della struttura organizzativa dell'associazione;
- f) la determinazione delle posizioni politiche dell'associazione;
- g) l'assunzione o il licenziamento di collaboratori e la conclusione o la disdetta di contratti di assunzione di quadri dirigenti;
- h) il conferimento o il rifiuto di procure o di altre deleghe;
- i) l'apertura di procedimenti dinanzi a tribunali statali o giurisdizioni arbitrali così come la conclusione di accomodamenti se il valore in causa non supera i 5.000,00 €;
- j) l'accensione e la concessione di crediti se questi non sono conformi agli usi bancari o superano una somma di 10.000,00 € per anno amministrativo;
- k) l'ordinazione di cauzioni al di fuori del normale movimento d'affari dell'associazione.

§ 8 L'assemblea dei soci

- (1) L'assemblea dei soci si convoca ogni anno tramite il presidente con osservanza di un termine d'invito di quattro settimane con invito personale per mezzo di lettera postale o elettronica all'ultimo noto indirizzo dei soci d'associazione. Con esso è da comunicare l'ordine del giorno stabilito dal presidio.
- (2) L'assemblea dei soci si occupa inanzi tutto dei compiti seguenti:
 - a) Consenso al bilancio dell'anno prossimo amministrativo.
 - b) Accettazione del resoconto del presidio e la sua discolpa.
 - c) Elezione del presidio.
 - d) Determinazione di una quota sociale e l'ammontare della stessa.
 - e) Decisioni su modifiche di statuti e scioglimento dell'associazione.
 - f) Decisioni sul richiamo di un socio contro la sua esclusione tramite il presidio.
- (3) Il presidio ha da convocare un'assemblea di soci senza indugio se l'interesse dell'associazione lo richiede oppure se per lo meno il 10% dei soci richiede la convocazione per iscritto e sotto dichiarazione dell'intenzione e delle ragioni.
- (4) Sulle decisioni dell'assemblea dei soci è da redigere un protocollo il quale viene firmato dal dirigente dell'assemblea e dal protocollista.

§ 9 Le quote sociali

L'assemblea dei soci fissa tramite decisione l'ammontare e la scadenza delle quote sociali. Indipendentemente da ciò si possono fare pagamenti aggiuntivi su base volontaria.

Noi assicuriamo l'esattezza e la completezza dell'ordinamento in conformità al § 71, comma 1, capoverso 4 del Codice Civile.

Monaco di Baviera, il 23.12.2011

Joachim Krieger
Presidente della MOVING International Road Safety Association e. V.